

Riunione Assemblea Soci straordinaria HACCADE!

in data 2/03/2022 – seconda convocazione da remoto

Inizio ore 18.30 – termine ore 19.45

Presenti alla riunione: Giulia Boniardi, Flavia Neri, Monica Rink, Matteo Marchetti, Linda Mannari, Sabrina Basilico, Cristina Coltrocampi, Francesca Pinaffo, Lara Tarsia, Paola Osio, Tiziano Pinaffo.

O.D.G.

1. Adeguamento dell'Atto Costitutivo ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale

Terzo Settore.

2. Votazione nuovo direttivo

La presidentessa Giulia accoglie i presenti alla riunione aggiornando circa la riforma del terzo settore per la quale l'Associazione sta provvedendo ad apportare le opportune modifiche.

Sottolinea le difficoltà procedurali e strutturali dell'adeguamento in corso, specie per quanto concerne la revisione dell'organizzazione interna.

A tal proposito, espone le cariche del nuovo direttivo sottoponendole a votazione:

- Giulia Boniardi – presidentessa;
- Flavia Neri – vicepresidente;
- Monica Rink – segretaria;
- Massimiliano Bartoloni – tesoriere;
- Barbara Gentile, Matteo Marchetti, Francesca Mustacchio – consiglieri.

Inoltre, esplicita anche le mansioni delle singole cariche:

- **PRESIDENTESSA:** coordinamento, progettazione, rete, sviluppo progetti, bandi e finanziamenti, gestione social gestione comunicazione esterna;
- **VICE PRESIDENTESSA:** supporto alla presidentessa, progettazione nell'ambito Turisti Per Kaos in supporto e affiancamento alla presidentessa, gestione comunicazione famiglie nell'ambito del progetto Turisti Per Kaos;
- **SEGRETARIA:** gestione documentazione, contratti, ricevute, libri soci, registro volontari, quaderno con verbali;
- **TESORIERE:** gestione bilancio, pagamenti, controllo contabile, previsionale.

Tutti i soci votano all'unanimità in favore del nuovo direttivo.

La presidentessa Giulia focalizza l'attenzione su alcuni punti dello statuto da approvare, comunicando che la nuova sede dell'Associazione sarà a Guardistallo per ragioni di partecipazione sociale. La volontà, sostiene, è quella di adeguare lo Statuto in previsione di una possibile azione sul territorio.

A tal proposito, accenna a un'ipotesi di progetto di formazione permanente sullo stesso.

Giulia e Flavia aggiornano i soci sul passaggio di consegne nell'ambito del progetto di Turisti Per Kaos. Flavia si occuperà di affiancamento e supporto a Giulia nel lavoro di rete della progettazione, inoltre, con l'accompagnamento graduale della stessa, si occupa delle comunicazioni con le famiglie.

Le due comunicano di essere in un momento di apertura e ricerca anche di operatori da inserire nel progetto.

Paola chiede delucidazioni in merito alla detrazione dei soggiorni. Giulia risponde che si confronterà con chi di competenza per poter fornire risposte puntuali.

Giulia chiede ai soci di procedere con le votazioni dello Statuto di HACCADEI.

Lo Statuto, Atto Costitutivo ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale Terzo Settore, viene votato e approvato all'unanimità.

Da remoto, 2/03/2022

Monica Rink



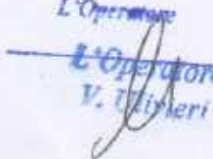
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 04/04/2022

Al n° 1083 Serie 3

Rilascio € 200,00

L'Operatore


L'Operatore
V. Traversi



STATUTO ASSOCIAZIONE A.P.S. HACCADE!

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: HACCADE! che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale e amministrativa nel comune di Guardistallo . Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;**L'associazione progetta e svolge tutte le sue attività avendo come obiettivo primario la salute psico fisica delle persone in stato di svantaggio temporaneo o permanente, opera con la finalità di offrire servizi alla persona attraverso la collaborazione di volontari e figure professionali idonee, identificate in relazione alla rilevazione dei bisogni. In particolare le finalità di questo

punto vengono perseguite attraverso la strutturazione di progetti educativi, assistenziali e formativi, organizzazione eventi culturali, laboratori e accoglienza studenta in formazione. L'associazione si farà promotrice di eventi pubblici che coinvolgano i soci e permettano alle persone in stato di svantaggio temporaneo o permanente la partecipazione sociale e l'offerta di percorsi volti all'autodeterminazione e alla realizzazione del benessere psico fisico dell'individuo anche in ambito lavorativo (legge n. 68 del 1999). L'associazione si avvarrà principalmente di volontari, ne curerà la tutela e fornirà loro una formazione qualora sia ritenuta necessaria per il loro operato; altre figure anche professionali saranno coinvolte laddove i contenuti e le caratteristiche delle attività lo richiedessero.

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Vengono promossi e svolti laboratori di formazione rivolti a professionalità che operano in ambito didattico – pedagogico - sanitario con l'obiettivo di aggiornare e sperimentare metodologie in ambito comunicativo - relazionale.

c) formazione universitaria e post-universitaria;

L'associazione attua collaborazioni con le università per offrire la possibilità di svolgere tirocini formativi al suo interno.

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'operato dell'associazione viene costantemente documentato con l'obiettivo di "lasciare traccia" di approcci metodologici innovativi, in particolare per quanto riguarda i progetti rivolti a persone con disabilità.

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Organizzazione e co – progettazione di eventi culturali che promuovono la cultura dell'accoglienza e affrontano tematiche attuali attraverso forme artistiche e di partecipazione sociale, organizzazione feste convegni ed eventi. Servizi educativi alle persone attraverso accompagnamenti sul territorio basati su progetti individuali. Collaborazioni con aziende agricole e realtà rurali del territorio di appartenenza e di quello nazionale. Offerta di attività educative, ludiche, ricreative e formative anche residenziali. Raccolte fondi, attraverso crowdfunding o banchetti informativi itineranti, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o a sostegno di persone in stato di svantaggio temporaneo o permanente. Raccolta di pubblicazioni e stesure di progetti con l'obiettivo di lasciare traccia della nostra metodologia educativa.

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione offre agli studenti la possibilità di partecipazione alle sue attività e ne certifica la collaborazione volontaria con la possibilità di acquisire crediti formativi.

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Attraverso progetti specifici operatori e volontari dell'associazione sostengono la persona nella realizzazione del proprio progetto di vita utilizzando un approccio educativo che ne permetta l'esplicitazione e la messa alla prova. Per quanto riguarda l'area lavorativa si

possono attuare percorsi di tutoraggio in collaborazione con: il lavoratore, il datore di lavoro e le istituzioni referenti al fine di ottemperare a quanto prescritto nella legge n. 68 del 1999.

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

i) L'associazione intende collaborare e attuare progetti volti a misure di assistenza cura protezione di persone con disabilità. Il progetto "Step by Step" organizza, concretamente, momenti di sollievo e di permanenza che hanno come obiettivo il mantenimento e l'acquisizione di abilità nell'area delle autonomie pratiche e dell'autodeterminazione. Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; Si organizzano attività in collaborazione con enti pubblici e privati, aziende agricole o in spazi verdi mantenuti che permettano a persone in stato di disagio transitorio o permanente di operare in contesti agresti.

j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione attraverso la rete di collaborazione tessuta sul territorio collabora con banchi alimentari che offrono pacchi di prima necessità a persone con problematiche di tipo economico. Una tantum il consiglio amministrativo delibera donazioni a persone fisiche, associazioni o progetti al fine di promuovere il benessere personale e collettivo della comunità.

k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'associazione intende, qualora si presenti l'occasione, partecipare a bandi di assegnazione per la collaborazione alla gestione o per la gestione esclusiva di beni confiscati alla mafia.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- 
1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
 2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
 3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
 4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
 5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
 6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto.
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontarə associatə e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associatə e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontarə sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontariə possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontariə è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontarə contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontarə che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associatə
 - Organo di amministrazione o direttivo
 - Presidentə
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata diquattro..... anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del QUADRIENNIO allo scadere del QUADRIENNIO medesimo.
3. TUTTE LE RIUNIONI POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA' DIGITALI O MISTE SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associatə ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidentə dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidentə o da un Presidentə dell'Assemblea eletto/a dagli associatə tra i suoi membrə.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidentə per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associatə o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidentə lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associatə ha un voto. Ciascun associatə può farsi rappresentare in assemblea da un altro associatə, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associatə può rappresentare sino ad un massimo di tre associatə se l'associazione ha un numero di associatə inferiore a cinquecento e di cinque associatə se l'associazione ha un numero di associatə non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidentə e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associatə e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associatə e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza di almeno un terzo degli associatə e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associatə.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratorə non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, della persona incaricata della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associatə;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici

associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Le assemblee e la convocazione possono essere organizzate e svolte anche con mezzi digitali.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del consiglio direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio direttivo, nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. Viene nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.